

Forum delle associazioni disciplinari della scuola

Punti di riferimento sulla formazione iniziale degli insegnanti

1. Solo da otto-nove anni esiste in Italia un sistema di formazione iniziale degli insegnanti, costituito dalle SSIS (Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) e dai CLSFP (Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria)¹. La sua esistenza è assolutamente necessaria e nonostante limiti e difetti ha elementi positivi. Questa esperienza non va dispersa e da essa occorre partire per migliorarne il funzionamento. Le associazioni firmatarie del presente documento ritengono che vada decisamente respinta l'idea di azzerare il sistema attuale e crearne uno del tutto nuovo che ispira l'art. 5 della legge 53/2003.
2. Per poter migliorare il funzionamento delle attuali istituzioni di formazione iniziale, bisogna anzitutto assicurarne la stabilità, in modo che chi vi opera possa avere prospettive pluriennali; da troppi anni i tentativi di miglioramento sono scoraggiati dalla precarietà di un rinnovo provvisorio anno per anno, con la prospettiva che il sistema stia per essere radicalmente reimpostato. La stabilità dell'istituzione dovrebbe accompagnarsi a una maggiore stabilità degli incarichi di insegnamento, che permetta di sviluppare nei docenti il senso di appartenere ad una comunità accademica dedicata allo studio/applicazione della trasmissione del sapere, in modo da superare la dispersione e la parcellizzazione attuale degli insegnamenti.
3. La disparità dei piani di studio e delle prove di esame finale tra le diverse SSIS è eccessiva, se si considera il valore del titolo professionale che rilasciano. Bisogna stabilire ordinamenti didattici che assicurino un minimo di omogeneità nazionale.
4. Il titolo di accesso alle SSIS, secondo legge, è la laurea. Nell'attuale ordinamento didattico la laurea si consegue con un corso triennale. L'imposizione della laurea specialistica quinquennale come titolo di accesso è illegittima oltre che inopportuna. È necessario invece che la preparazione di base necessaria a un insegnamento sia verificata con prove di accesso serie e selettive, con la richiesta di crediti accumulati in specifiche discipline e di recuperare eventuali debiti formativi anche prima dell'inizio del biennio SSIS.
- 5.1 Tra gli aspetti positivi del sistema vigente c'è l'inizio di una collaborazione tra scuola e università, incentrata sulla figura dei "supervisor di tirocinio", provenienti in larga misura da esperienze di ricerca e sperimentazione didattica spesso svolte nell'ambito di associazioni professionali e disciplinari. La loro nomina con esonero parziale costituisce il primo importante caso di riconoscimento della professionalità degli insegnanti che non comporta il loro allontanamento dall'insegnamento.
- 5.2 L'attività dei supervisor e degli insegnanti accoglienti o "tutori" del tirocinio non ha ancora un riconoscimento adeguato. La professionalità e il carico di lavoro richiesti meritano incentivi economici e di carriera, occasioni di formazione ai compiti specifici e di scambio di esperienze.
- 5.3 L'accoglienza e la valorizzazione del tirocinio non devono essere considerate un'opzione di singoli istituti scolastici e il loro reperimento non può essere affidato solo alla buona volontà dei supervisor. Occorre un centro di coordinamento delle occasioni di tirocinio che sia un interlocutore unico in materia per le SSIS e i CLSFP, e questo compito spetta agli Uffici scolastici regionali o provinciali.
6. Per quanto riguarda l'organizzazione didattica delle SSIS, l'attuale articolazione in quattro aree (Scienze dell'educazione e altre tematiche trasversali, didattica disciplinare, laboratorio, tirocinio) e la distribuzione equilibrata dei crediti formativi tra esse hanno dato sostanzialmente buona prova. Per correggere i più gravi difetti che si manifestano occorre:

¹ Per il settore musicale la formazione degli insegnanti ha potuto contare sull'esperienza delle Scuole di Didattica della Musica (SDM) attivate sperimentalmente presso i Conservatori di Musica dal 1966 e poste ad ordinamento dal 1992.

- assicurare momenti di formazione comuni a tutti i settori disciplinari o ad aree disciplinari comprendenti più classi di concorso, per incoraggiare la formazione di una cultura professionale comune e non parcellizzata per discipline;
 - garantire la specificità degli insegnamenti didattici, rivolti a formare gli insegnanti, rispetto a quelli impartiti nei corsi universitari;
 - assicurare la competenza specifica dei docenti di insegnamenti didattici utilizzando come risorse anche le competenze maturate sul campo dagli insegnanti ricercatori e dai formatori delle associazioni disciplinari della scuola; l'appartenenza ai ruoli dell'università non deve essere un criterio prioritario rispetto al possesso di specifiche competenze;
 - garantire che i laboratori abbiano un carattere effettivamente laboratoriale e non si risolvano in doppioni dei tradizionali insegnamenti accademici.
7. I problemi della formazione iniziale sono strettamente connessi a quelli delle forme di reclutamento e al sistema delle classi di concorso. Questo crea una problematica assai complessa, che richiede soluzioni meditate e di lungo periodo. Le associazioni disciplinari della scuola intendono avviare in proposito un confronto prima interno e poi con altre realtà associative e con le istituzioni.
- 7.1 Fin da ora va affermato il principio che il sistema della formazione iniziale deve diventare in breve tempo l'unico canale di accesso alla professione di insegnante, sia che l'abilitazione conseguita per questa via dia accesso a concorsi, sia che dia accesso a graduatorie permanenti. Le forme di sanatoria del precariato attraverso graduatorie apposite, abilitazioni riservate e simili devono essere una buona volta eccezionali, temporanee e in via di esaurimento.

(Documento approvato; in corso di sottoscrizione da parte delle Associazioni aderenti al FORUM)